COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Vicenza
Sportello Unico Attività Produttive
e-mail segreteria@comune.recoaroterme.vi.it
pec: segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it

Imposta di bollo assolta ai sensi art. 3 D.M. Sviluppo econ. 10/11/2011 seriale n. 01230364441279 dell' 11/11/2024. Il richiedente e tenuto a conservare l'originale

Prot. n. 18805 Li, 5 Dicembre 2024

IL RESPONSABILE SUAP - RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Premesso che:

- con ricevuta protocollo Suap n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0531697 del 12/11/2024, protocollo comunale n. 17535 del 13/11/2024 e successive integrazioni, è stata inoltrata una pratica dal sig. dal sig. Bevilacqua Giorgio in qualità di Presidente dell'associazione "Ciamar Marso" - cod.fisc. 94008290242, con sede a Recoaro Terme e procura al professionista incaricato, ing. Orsato Stefano con studio a Cornedo Vicentino (Vi), inerente l'evento "Mercatini di Natale 2024";

- la pratica contiene le seguenti istanze:

- segnalazione di *"comunicazione alla Regione tramite il sistema informativo regionale"*
- segnalazione di *"comunicazione di svolgimento di manifestazione fieristica a rilevanza locale (Legge regionale n. 11/2002"*
- segnalazione di *"presentazione della scia sanitaria per attività …."*
- richiesta di *"concessione temporanea di suolo pubblico …"*
- domanda di *"patrocinio";*

Riscontrato che:

- l'evento si svolgerà le domeniche del 15 e 22 dicembre 2024 nell'area pubblica comunale da piazza Dolomiti a via Lelia, prevedendo la presenza di gazebo e bancarelle per l'esposizione e/o vendita di opere d'arte e dell'ingegno a carattere creativo, con la presenza anche di mezzi per lo street-food e di una tensostruttura per somministrazione temporanea di bevande ed alimenti;

- l'istanza, per i suoi contenuti, è stata inoltrata tramite Suap:

- al Settore 3 - Servizi Tecnici per le verifiche e gli eventuali adempimenti di competenza, giusto prot. Suap n. 0535782/2024;
- al Consorzio di polizia locale Valle Agno per conoscenza ed eventuale competenza, giusto prot. Suap n. 0535440/2024;
- all'azienda ULSS n. 8 Berica-Distretto Ovest in relazione alla scia sanitaria, giusto prot. Suap n. 0535444/202;
- alla Regione del Veneto in relazione alla comunicazione al sistema informativo regionale Sinvsa, giusto prot. Suap n. 0535441/2024.

Dato atto che:

- l'evento rientra nel calendario approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 112/2023 ed inoltrato alla Regione del Veneto in adempimento a quanto stabilito dalla delibera di Giunta regionale n. 184/2017;

- in relazione al patrocinio la Giunta comunale con decisione n. 120 del 13/11/2024 ha concesso la gratuità di alcuni servizi meglio dettagliati nel predetto provvedimento, reso noto all'organizzatore dell'evento con comunicazione prot. Suap n. 0535775/2024;

• con ulteriore decisione n. 57/2024 la Giunta comunale ha disposto l'esenzione per l'utilizzo del suolo pubblico per le manifestazioni di cui al calendario sopra citato purché siano riferite ad attività svolte da soggetti non aventi scopo di lucro, per cui, essendo presenti nell'evento in argomento bancarelle e street-food con attività di vendita, il procuratore della pratica con comunicazione Suap prot. n. 0584266/2024 ha quantificato la superficie di suolo pubblico oggetto di pagamento del canone unico dovuto;

- il Responsabile del Settore 3 in data 28/11/2024 ha emesso l'ordinanza n. 135/2024 con relativa planimetria allegata, trasmessa al Suap con prot. n. 0577190/2024, documento che è stato inoltrato al procuratore della pratica con prot. Suap n. 0577195/2024 per gli adempimenti di competenza ed alle forze dell'ordine - Legione Carabinieri Veneto - stazione di Recoaro Terme come pure al Consorzio di Polizia Locale Valle Agno, per conoscenza ed eventuale competenza, giusto prot. Suap n. 0577223/2024;

- in relazione agli operatori economici che saranno presenti durante l'evento in argomento, la relativa documentazione, giunta al Suap con prot. n. 0579584/2024 e successive integrazioni (elenco e dichiarazioni), è stata inoltrata per conoscenza ed eventuale competenza al Consorzio di Polizia Locale Valle Agno ed alla Legione Carabinieri Veneto - stazione di Recoaro Terme, giusto prot. Suap n. 0584573/2024;

Considerato che:

- la manifestazione fieristica a rilevanza locale (Legge regionale n. 11/2002), così come definita dall'istanza Suap citata in premessa, non è riportata tra le attività soggette alle disposizioni di cui al Decreto ministeriale 19/08/1996, come peraltro chiarito dal Dipartimento dei Vigili del fuoco con nota prot. n. P410/4109/2002, per cui non è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 80 del Testo unico leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), né rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 68 del T.U.L.P.S. essendo assenti, nelle fiere/mostre-mercato, gli aspetti dello spettacolo e/o del trattenimento;

- per tale evento nel piano di sicurezza allegato alla pratica si ipotizza una presenza contemporanea di 400 partecipanti valutando lo stesso di basso rischio;

Per quanto sopra esposto;

Richiamati:

- le Leggi regionali n. 11/2002 e n. 29/2007;
- la delibera di Giunta regionale n. 184/2007;
- l'articolo 18 del T.U.L.P.S.;
- la normativa vigente in materia di Suap ed in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010;

Vista la propria competenza:

- di Responsabile del Settore 1 Servizi amministrativi-commercio, giusto decreto del Sindaco n. 15 del 26/07/2022 prot. n. 10606, con cui il sottoscritto è stato incaricato di Posizione Organizzativa del Settore 1 Servizi amministrativi, fino al 31.07.2025;
- in materia di Suap ai sensi del disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio sportello unico per le attività produttive, come previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 42 del 22.04.2015 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stata approvata la convenzione per l'utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio;

A U T O R I Z Z A

il sig. Bevilacqua Giorgio, in qualità di Presidente dell'associazione "Ciamar Marso", ad occupare le aree pubbliche comunali lungo piazza Dolomiti fino a via Lelia durante le giornate del 15 e 22 Dicembre 2024, con inizio allestimento dalle ore 08:00 e fine disallestimento alle ore 21:30 di tali giornate, in occasione dell'evento "Mercatini di Natale 2024" che si terrà esclusivamente nell'area evidenziata nella planimetria e successiva integrazione grafica allegata all'ordinanza n. 135/2024 e quantificata nell'istanza di cui alla pratica ricevuta Suap prot. n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0531697, per lo svolgimento delle seguenti attività:

installazione di gazebo e bancarelle per l'esposizione e/o vendita di opere d'arte e dell'ingegno a carattere creativo, con presenza anche di mezzi per lo street-food e di una tensostruttura per la somministrazione temporanea di bevande ed alimenti, come consentito dall'art. 11 della Legge regionale n. 29/2007 e successiva delibera attuativa di Giunta regionale n. 184/2007.

L'evento dovrà svolgersi nel rispetto dei seguenti orari di cui al programma allegato alla pratica in argomento:

domenica 15 ed il 22 dicembre 2024 dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

Le attività di cui alla presente autorizzazione temporanea dovranno svolgersi sotto la stretta osservanza delle norme e regolamenti vigenti, delle prescrizioni di legge e secondo quanto indicato: nell'ordinanza n. 135/2024, nella documentazione tecnica allegata alla pratica Suap tra cui la planimetria con successiva integrazione grafica allegata all'ordinanza n. 135/2024 ed il piano della sicurezza in cui si quantifica la presenza contemporanea di circa 400 persone e si valuta l'evento di rischio basso.

In osservanza delle misure di safety e security di cui alla circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza - n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e successive modifiche ed integrazioni, è vietata la somministrazione e/o la vendita per asporto di bevande in bottiglie e/o recipienti di vetro nonché in lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione. E' fatto inoltre assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglie di vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dall'evento.

E' fatto obbligo, pena la nullità della presente, di non eseguire modifiche dello stato dei luoghi e degli impianti e/o di quant'altro indicato nella documentazione prodotta.

L'inosservanza di tutto quanto sopra stabilito determina la decadenza della presente autorizzazione temporanea.

La presente autorizzazione è valida solo ed esclusivamente per il tempo ed il luogo sopra indicati, è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per l'inosservanza delle norme di legge in materia o abusi da parte del titolare, nonché per violazione delle prescrizioni cui è vincolata da parte dello stesso; potrà inoltre essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta delle Autorità competenti.

Qualora le dichiarazioni rese in ordine all'istanza Suap presentata dovessero risultare false o mendaci, il presente atto è nullo di fatto e di diritto.

Il sig. Bevilacqua Giorgio sopra identificato, in qualità di Presidente dell'associazione "Ciamar Marzo" - organizzatore dell'evento, dovrà garantire in particolare:

- idonei percorsi di esodo di emergenza e successive integrazioni e, più in generale, l'attuazione ed il rispetto di tutte le misure contenute nel piano della sicurezza allegato alla pratica in argomento;

- che non siano allestite aree o locali destinati ad attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento;

- che vengano rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare che non vengano superati i limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 oltre al rispetto:

• dei limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica del territorio approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 dell'08/03/2006 smi;

• di quanto stabilito dall'art. 3 c. 4 del vigente Regolamento di "Tutela del decoro urbano della Valle dell'Agno in cui si dispone che: "Negli spazi pubblici o aperti al pubblico, è vietato ogni genere di schiamazzo, grida, strepitio, nonché qualsiasi tipo di rumore molesto, dalle ore 23:30 alle ore 7:00 del giorno successivo …(omissis);

- l'inoltro tramite Suap, se necessario, delle dichiarazioni di corretto montaggio e collaudo di strutture ed impianti e di conformità alla regola d'arte degli stessi prima dell'inizio dell'evento;

- l'osservanza, nei limiti e per gli aspetti eventualmente riferiti al contenuto della pratica in argomento, delle indicazioni, prescrizioni ed ordinanze emesse da Enti vari (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza, Ministero dell'Interno, Prefettura e Questura di Vicenza, ULSS 8 Berica) inoltrate in copia al procuratore della pratica, giusto prot. Suap n. 0535775/2024;

- per le giornate autorizzate, che agli operatori economici già autorizzati dal Comune ad occupare il suolo pubblico nell'area di evento, sia garantito l'accesso e la disponibilità della porzione di suolo pubblico loro concesso ricadente nella predetta area di evento, come meglio precisato nella comunicazione Suap prot. n. 0535775/2024 inoltrata al procuratore;

- resta carico dell'organizzatore dell'evento il controllo dei requisiti previsti dalla normativa vigente da parte dei soggetti partecipanti con bancarelle, documentazione che dovrà altresì essere messa a disposizione a richiesta del personale di vigilanza.

Si precisa che:

- l'organizzatore dell'evento in argomento dovrà essere in possesso:

- di apposita polizza di responsabilità civile verso terzi
- di eventuale nulla-osta della Società italiana degli autori ed editori, ove previsto;

- l'organizzatore dovrà provvedere all'adempimento previsto dall'art. 18 del TULPS, come comunicato al procuratore della pratica con prot. Suap n. 0535775/2024;

- il titolare della presente autorizzazione è responsabile di tutto il materiale depositato sul suolo pubblico concesso del quale deve garantirne il corretto utilizzo con la restituzione delle aree pubbliche occupata alle condizioni originarie, integre, pulite ed in ordine. Ogni eventuale danno alla proprietà pubblica verrà addebitato al titolare della presente autorizzazione. Si precisa che eventuale materiale di rifiuto dovrà essere conferito secondo le istruzioni che verranno fornite dagli uffici comunali competenti;

- l'Amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano verificarsi in conseguenza allo svolgimento dell'evento in argomento e che rimangono, pertanto, a carico dell'organizzatore.

La presente autorizzazione:

- è subordinata al rispetto delle norme previste dai regolamenti comunali "per la disciplina del canone patrimoniale …" e "per la tutela del decoro urbano" nonché di quelle previste dal vigente Codice della Strada;

- al rispetto dei regolamenti comunali inerenti oneri eventualmente dovuti in relazione alle attività svolte durante l'evento in argomento;

- in quanto riferito a "comunicazione di svolgimento di manifestazione fieristica a rilevanza locale Legge regionale n. 11/2002 con occupazione di suolo pubblico, non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni necessarie per l'espletamento dell'attività menzionata e che dovranno essere oggetto di separate valutazioni e/o procedimenti da parte di altri Enti/Uffici;

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 e trasmesso, attraverso l'apposita funzionalità prevista dal servizio Suap:

- al sig. Bevilacqua Giorgio in qualità di Presidente dell'associazione Ciamar Marso per il tramite del suo procuratore ing. Orsato Stefano;
- agli Enti e/o Uffici competenti.

La presente autorizzazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Recoaro Terme per 15 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente-Altri Contenuti del sito istituzionale dell'Ente.

Si attesta l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi del firmatario dell'atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, il soggetto destinatario dell'autorizzazione può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al Tribunale amministrativo regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Si dichiara che il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge originale, con efficacia prevista dal Decreto legislativo n. 82/82005.

IL RESPONSABILE S.U.A.P. - Resp. Settore 1
dott. Federico M. Fiorin
(documento firmato digitalmente ex articolo 24 Decreto legislativo n. 82/2005)